

COMUNE DI RONCONE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 23 del Consiglio comunale

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Adozione del Regolamento per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

L'anno **duemilaundici** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.35** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

		A s s e n t i	
Presenti i signori:			
RIZZONELLI ERMINO	Sindaco		
MUSSI AUSILIO	Vicesindaco		
AMISTADI CATIA MARIA			
AMISTADI GIACINTO		X	Giust.
AMISTADI ILEANA			
BAZZOLI CLAUDIO			
BAZZOLI CELESTE			
BAZZOLI FRANCO			
BAZZOLI GIOVANNI		X	Giust.
BAZZOLI PATRICK			
BERTONI CLAUDIO			
COSI MANUELA			
MUSSI LEONARDO			
PIZZINI WALTER			
SALVADORI NERIO		X	Giust.

Assiste il Segretario comunale Sig. Vincenzo dr. Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Erminio Rizzonelli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.35 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato già posto al n. 09 dell'ordine del giorno diramato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

- 9 MAG 2011

all'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Todaro dott. Vincenzo

Oggetto: adozione del Regolamento per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 novembre 1993, è stato approvato il Regolamento recante criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; (successivamente modificato con le deliberazioni n. 28 del 22 settembre 1994, n. 60 del 15 novembre 1999, n. 17 del 27 marzo 2000, n. 57 del 25 novembre 2004, e n. 40 del 20 novembre 2008), regolamento complesso e forse per questo a volte di non chiara comprensione;

Evidenziato

- che si ritiene opportuno introdurre un nuovo Regolamento, che riproduca comunque i principi generali del Regolamento sinora vigente, ma che possa essere più chiaro, di più semplice comprensione e applicazione, soprattutto nella disciplina delle modalità di richiesta dei contributi e rendicontazione delle attività finanziate, con graduazione di adempimenti a carico dei beneficiari in relazione al peso del contributo, ma cercando anche di garantire un buon grado trasparenza sulla destinazione e utilizzazione dei contributi erogati;
 - che pertanto ora si propone all'esame del Consiglio comunale il nuovo Regolamento per la Concessione di contributi a soggetti pubblici e privati formato con questi intenti;
- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il segretario comunale ha espresso i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, anche quale attuale responsabile del Servizio finanziario;

Vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23,

- ed in particolare l'art. 1, comma 2 che stabilisce che in relazione a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 le disposizioni di tale legge si applicano all'attività amministrativa degli enti locali, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti, e con proprio regolamento gli enti locali stabiliscono le norme organizzative e attuative della medesima legge nel rispetto dei principi previsti dalla stessa;
- ed in particolare il Capo IV, "Procedure per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici e a soggetti privati";

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma trentino Alto Adige, D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli artt. 26, 79, 81;

Ritenuto, nell'ambito di una discussione generale di introdurre alcune modificazioni al regolamento depositato agli atti, per esigenze di equità e corretta funzionalizzazione rispetto agli intenti dell'amministrazione, tra le quali, su proposta della Consigliera Catia Maria Amistadi, l'introduzione della regola che la mancata concessione di un contributo contenga l'esplicazione dei motivi;

A voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati formato da 21 articoli;
2. Di abrogare il Regolamento recante criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, (successivamente modificato con le deliberazioni n. 28 del 22 settembre 1994, n. 60 del 15 novembre 1999, n. 17 del 27 marzo 2000, n. 57 del 25 novembre 2004, e n. 40 del 20 novembre 2008), fatto salvo quanto disposto al punto 3;

3. Di precisare che comunque in via transitoria le disposizioni del Regolamento oggetto di abrogazione possono avere ancora applicazione per l'anno in corso, nei limiti del rinvio operato dalle disposizioni transitorie del nuovo regolamento;
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Bazzoli Celeste

IL SINDACO
Erminio Rizzonelli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Addi

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addi

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO <http://albotelematico.tn.it/bacheca/roncone/>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addi

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Comune di Roncone

Regolamento per la Concessione di Contributi a Soggetti Pubblici e Privati

Regolamento adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 marzo 2011, ed ad essa allegato.

Il Sindaco Erminio Rizzonelli

Il segretario Vincenzo Todaro



3. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'amministrazione comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere "a" e "b" del presente regolamento:
 - a) Gli enti, le associazioni, le fondazioni, i comitati e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta;
 - b) Gli enti privati quali fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di associazioni non formalmente strutturate, cooperative e comitati, che svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale;
 - c) Occasionalmente, anche a soggetti nel perseguimento di attività o di iniziative di interesse pubblico, se promosse da gruppi giovanili, o da comitati costituiti per obiettivi limitati nel tempo.
 - d) Soggetti, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità di Roncone.
 - e) Gruppi e organismi spontanei e/o sovracomunali, in riferimento all'art. 7 comma 2. e 3.
 - f) In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta Comunale può intervenire economicamente a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative umanitarie che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità.
 - g) È possibile attribuire contributi, per distinti omogenei settori di attività, ad un'associazione capofila in grado di garantire l'impostazione e la realizzazione di una progettualità unitaria e coordinata nello specifico settore di attività, vincolandola all'utilizzo conforme delle risorse a tal fine assegnate.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 5. Presentazione della domanda

1. Il termine generale per la presentazione della domanda di contributo per l'attività ordinaria è fissato entro il 31 Marzo di ciascun anno.

2. È fatta salva la possibilità di posticipare per motivi di opportunità, con provvedimento della Giunta Comunale, il termine generale di presentazione delle richieste indicate nel comma precedente.
3. Sono fatte salve eccezioni di cui all'art 7 comma 2.

Articolo 6. Contenuto della domanda

1. Il Comune di Roncone può predisporre la modulistica per la presentazione delle domande per esigenze di semplificazione delle procedure, che dovrà essere ispirata a semplicità e omogeneità.
2. Tutte le domande per contributo ordinario, devono essere sottoscritte dal presidente o un legale rappresentante o un procuratore dell'ente o associazione che sostiene le spese per l'attività in oggetto e devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e, ove presenti, fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante;
 - c) Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;
 - d) Relazione descrittiva dell'attività annuale programmata per l'anno in cui si richiede il contributo;
 - e) Copia del bilancio consuntivo;
 - f) Copia del bilancio preventivo;
 - g) Per i soggetti di cui all'art. 7 comma 3, che nell'esercizio precedente hanno ricevuto un contributo inferiore ai 2500 € (ad esclusione i soggetti di cui al comma 3 di questo articolo), non sono richiesti gli allegati e) ed f) ma la documentazione chiarificatoria e attestante le spese sostenute nell'esercizio precedente e un'indicazione sulle finalità perseguite;
 - h) Eventuali allegati esplicativi.
3. Per piccoli contributi (inferiori ai 500 €) assegnati a Enti, associazioni o Istituti il cui ambito è quello della ricerca, dell'assistenza sociale e sanitaria, della promozione di servizi alla persona, della riduzione dei disagi sociali, della Protezione Civile, la cui attività e risultati perseguiti sono ampiamente e oggettivamente riconosciuti, non sono richiesti, nella presentazione della domanda, gli allegati di cui all'art. 6 comma 2.
4. Ai soggetti che per motivi normativi o statuari, chiudono il bilancio in data diversa al 31/12, e sono quindi impossibilitati a presentarlo in allegato alla richiesta di contributo, è consentito presentarlo entro la fine di settembre, segnalando la motivazione della presentazione entro tale termine.
5. Tutti gli Enti e le Associazioni (esclusi quelli al comma 3.) che ottengono contributi da parte del Comune, l'anno seguente sono tenuti a presentare comunque, anche se non presentano domanda una relazione in cui venga illustrato come è stata impiegato il contributo.
6. Per domande pervenute non complete della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, degli elementi informativi mancanti e dell'eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione del provvedimento dal contributo.

Articolo 7. Criteri per la concessione di contributi ordinari ed Erogazione

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali:

- privilegiare le iniziative organizzate e sostenute da più associazioni;
 - privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
 - privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani e dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
 - privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale.
 - privilegiare il rispetto dei termini ed i contenuti della documentazione presentata.
2. La Giunta Comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere contributi di importo non superiore ai 2.500 euro per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie con una lettera in carta semplice, priva di documentazione. La domanda dovrà comunque contenere quanto richiesto dall'articolo 6 comma 2, lett. g).
 3. La Giunta Comunale può concedere contributi anche ad Enti e Organismi sovracomunali, purchè risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi inferiori a 2.500 euro la Giunta Comunale può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione. La domanda dovrà comunque contenere quanto richiesto dall'articolo 6 comma 2, lett. g).
 4. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale e saranno suddivise e quantificate in base alla documentazione presentata e al loro interesse pubblico.
 5. La Giunta Comunale, per le domande presentate entro il termine stabilito e in maniera corretta, corredate da tutti gli allegati richiesti, si impegna a deliberare il provvedimento entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande di contributo. Per i richiedenti residenti nel territorio del Comune di Roncone, la Giunta Comunale motiva le ragioni nei casi di mancato accoglimento.

CAPO III

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Articolo 8. Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo straordinario per manifestazioni/iniziativa/acquisti di particolare importanza va presentata perentoriamente in tempo sufficientemente utile, almeno 30 giorni prima, per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'avvio dell'attività, o della manifestazione o dell'effettuazione dell'acquisto.
2. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica sotto richiesta e sia

- stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali presenti al comma 1)
3. Per domande pervenute non complete della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, degli elementi informativi mancanti e dell'eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta.
 4. Per le domande presentate con ampio anticipo (almeno 60 giorni prima dell'eventuale realizzazione dell'oggetto del contributo) corredata da tutta la documentazione richiesta è fatta salva la possibilità del richiedente di appurare in modo formale l'eventuale accoglimento e/o eventuali intenzioni in merito alla Giunta Comunale.

Articolo 9. Contenuto della domanda

1. Il Comune di Roncone può predisporre la modulistica per la presentazione delle domande per esigenze di semplificazione delle procedure, che dovrà essere ispirata a semplicità e omogeneità.
2. Tutte le domande per contributo straordinario devono essere sottoscritte dal presidente o un legale rappresentante o un procuratore dell'ente o associazione che sostiene le spese per l'attività in oggetto e devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante;
 - c) Oggetto dell'iniziativa/manifestazione/acquisto per cui si richiede il finanziamento;
 - d) Descrizione dello stesso;
 - e) Una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate per la realizzazione di iniziative - manifestazioni- acquisti-opere.
3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità, alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e, se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa, indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate (specificando se si tratta di Entrate Proprie o derivanti da Enti Pubblici, Soggetti Privati) a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto.

Articolo 10. Erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta ad avvenuta eseguibilità del provvedimento di assegnazione della Giunta Comunale;
2. I soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena decadenza della provvidenza. In particolare i contenuti della stessa devono contenere:
 - a) Estremi identificativi e, se presenti, fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
 - b) Generalità e residenza del presidente o legale rappresentante;
 - c) Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;
 - d) Relazione conclusiva dell'attività-iniziativa-acquisto oggetto del contributo;
 - e) Rendiconto finanziario analitico di entrate e di spese con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività.

- f) Copia di fatture ed eventuali documenti contabili relativi alla stessa;
 - g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la completezza e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e l'attinenza delle entrate e delle spese indicate all'attività-iniziativa oggetto di contributo.
3. Nel caso in cui il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario dell'attività di cui sopra sia inferiore all'importo del contributo, il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo assegnato in misura pari all'entità del disavanzo. Il contributo assegnato sarà revocato o determinato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo anticipatamente erogato, nei seguenti casi:
 - a) Mancato svolgimento dell'attività/iniziativa/acquisto oggetto di contributo;
 - b) Grave e sostanziale difformità tra l'attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa acquisto effettivamente realizzata.
 4. La liquidazione avviene di norma con deliberazione da parte della Giunta Comunale una volta ricevuta la dichiarazione di "avvenuta realizzazione-richiasta di liquidazione" dell'opera-acquisto-manifestazione e la richiesta di liquidazione.
 5. È fatta salva la possibilità di dare mandato di provvedere alla liquidazione agli Uffici di Tesoreria (che provvederà dopo aver ricevuto la dichiarazione di cui al comma precedente) già in sede di attribuzione per i contributi straordinari riferiti o a opere o ad acquisti la cui eventuale realizzazione è di per sé sufficiente ad appurare in modo oggettivo la conformità alla domanda.
 6. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ufficio Tecnico comunale, fino a raggiungere l'80% della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato dalla Giunta Comunale su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dall'Ufficio Tecnico.
 7. Il contributo già concesso per la realizzazione di un'opera può essere liquidato anche quando tale opera, rispetto alle previsioni iniziali, sia stata oggetto di varianti, con lavori aggiuntivi o suppletivi, a condizione che l'opera mantenga le stesse finalità e funzionalità previste al momento della concessione del contributo, e che il contributo non vada a coprire spese affrontate per finalità diverse rispetto a quelle iniziali. In questo caso la liquidazione dovrà essere preceduta da una verifica dell'Ufficio Tecnico comunale.
 8. Nel caso in cui oltre a un contributo già concesso per la realizzazione di un'opera, si intendano ottenere altri contributi per eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione. Nel caso gli stessi debbano essere eseguiti contestualmente ai lavori principali si applica una procedura d'urgenza tramite cui i lavori possono iniziare anche in assenza della deliberazione di Giunta Comunale, ma dopo la presentazione della domanda completa di documentazione prescritta e a seguito di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico che ne confermi l'urgenza. Tale eccezione viene stabilita al solo fine di consentire alla Giunta di assumere la deliberazione in completa autonomia e discrezione anche dopo il formale inizio dei lavori.

CAPO IV

CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E DELL'ISTRUZIONE

Articolo 11. . Finanziamento di attività integrative scolastiche

1. La Giunta Comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
2. L'istituzione scolastica presenta domanda allegando una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario del Comune.
3. Il contributo del Comune di Roncone deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi erogati alla Scuola devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei plessi scolastici siti nel comune o a beneficio di alunni e studenti residenti nel Comune di Roncone.
4. Nella domanda per l'anno successivo deve essere presentato il rendiconto di utilizzo del contributo dell'anno precedente. Nel caso in cui parte del contributo comunale non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venir esposta e contabilizzata in detrazione del contributo per il nuovo anno.
5. Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta.

Articolo 12. Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale

1. Il Consiglio Comunale può concordare e sottoscrivere con l'istituzione scolastica una convenzione nella quale sia prevista la delega alla stessa delle competenze comunali in materia di mantenimento degli edifici e di fornitura di materiali di consumo e il trasferimento ai bilanci scolastici delle somme a ciò ricorrentemente destinate dal Comune.
2. Nella convenzione può essere prevista anche una determinazione forfettaria delle somme da trasferire, con autorizzazione ad utilizzare, per altre finalità scolastiche non di competenza comunale, eventuali economie ricavate da una gestione oculata delle competenze comunali e purchè tali importi vengano destinati a edifici scolastici siti nel Comune.

Articolo 13. Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole equiparate dell'infanzia

1. La Giunta Comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sededi scuole equiparate dell'Infanzia o agli Enti gestori, per interventi straordinari sugli immobili;
2. Tali contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore.

Articolo 14. Contributo per acquisto arredi ed attrezzature

1. Quando non è vietato dalla vigente legislazione per attribuzione di competenze esclusive ad altri Enti, il Comune può contribuire all'acquisto di arredi e attrezzature per le scuole equiparate dell'Infanzia di Roncone.
2. Su richiesta delle scuole, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati nei bilanci scolastici, la Giunta Comunale può concedere contributi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.

Articolo 15. Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia

1. La Giunta Comunale può concedere contributi "una tantum" alle scuole equiparate dell'Infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

Articolo 16. Università della terza età e del tempo libero

1. La Giunta Comunale può stipulare convenzioni, anche pluriennali con la Scuola Regionale di Servizio Sociale o con altro organismo provinciale o locale o soggetto privato che sia ritenuto idoneo per l'organizzazione dell'Università della terza età e del tempo libero o altre analoghe iniziative formative.

Articolo 17. Pubblicazioni

1. La Giunta Comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio e video di interesse locale.
2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1., la Giunta Comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
3. Per gli stessi motivi la Giunta Comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra, per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18. Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 novembre 1993 e successive modifiche.

Articolo 19. Concessione di Spazi e Attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e le iniziative, di cui al precedente art. 5, anche con la concessione temporanea di spazi, impianti, attrezzature e servizi propri.

Articolo 20. Norme Speciali

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
 - a) le provvidenze erogate in attuazioni di funzioni delegate;
 - b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da questi affidate a soggetti terzi effettuati per conto di altri enti pubblici e da questi successivamente rimborsati;
 - c) gli aiuti erogati a comunità colpite da eventi luttuosi o calamitosi;
 - d) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e della sussidiarietà.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per legge, e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 21. Norme Transitorie

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per le attività "ordinarie" relative all'anno 2011, viene fissata al 30 aprile 2011. Saranno considerate valide, per l'anno 2011, le domande presentate con la documentazione richiesta sia dal precedente Regolamento che da quello nuovo.